

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DI CUI AL COMMA 1 DI UN LAVORATORE STRANIERO REGOLARE CON UN CONTRATTO DI LAVORO IN CORSO DI VALIDITÀ

La procedura di regolarizzazione di cui al comma 1 è ammessa nell'ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa – ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale - che abbia in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, anche in un settore diverso da quelli di cui al comma 3, e che sia compatibile per numero di ore residue (ad. es. part-time) alla sottoscrizione di un altro contratto di lavoro nei settori ammessi dalla norma.

Diversamente, atteso che la procedura di cui al comma 1 dell'art.103 riguarda l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro, la norma non consente l'accesso al procedimento per la conversione del permesso di soggiorno di cui si tratta nel caso di un rapporto di lavoro full-time, anche se in uno dei settori di cui al comma 3.